Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 101
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 26 novembre 2018

I N D I C E

Commissioni permanenti

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria (pomeridiana) . . . . . *Pag.* 3
Plenaria (notturna) . . . . . » 15

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

FINANZE E TESORO (6ª)

Lunedì 26 novembre 2018

Plenaria

62ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(886) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BAGNAI avverte che è stato depositato il subemendamento 25.0.200/2 (testo 2), pubblicato in allegato, che riformula la corrispondente proposta emendativa, nonché l'emendamento 7.1000, del Relatore, pubblicato in allegato.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* sottoscrive gli emendamenti 6.12 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.59, 9.1000/12, 9.1000/17, 10.11 e 10.16.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritira l'emendamento 20.0.66.

Il PRESIDENTE invita il Relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti già accantonati.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 01.1, a condizione che venga riformulato.

I presentatori riformulano l'emendamento 01.1, secondo le indicazioni del relatore, nell'emendamento 01.1 (testo 2), sul quale il RELATORE esprime parere favorevole.

Il RELATORE si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4., 2.0.5 e 2.0.6, nelle more di un approfondimento istruttorio che consenta una migliore riformulazione dei loro contenuti.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* chiede se la riformulazione che verrà sottoposta alla Commissione avrà ad oggetto anche gli avvisi bonari.

Il PRESIDENTE chiarisce che il tema degli avvisi bonari non verrà preso in considerazione.

Il relatore FENU *(M5S)* si riserva altresì di esprimere il parere sull'emendamento 3.13 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 già accantonati, nonché sull'emendamento 4.10. Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 6 già accantonati, il Relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9 (testo 3) e contrario sugli emendamenti 6.12 (testo 2), 6.13 e 6.14.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* chiede che venga fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 7.1000.

Su proposta del presidente BAGNAI, la Commissione conviene di fissare tale termine alle ore 16 di oggi.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 7.3 (testo 2), sugli emendamenti 9.1 e 9.2 e sui subemendamenti 9.1000/1, 9.1000/2, 9.1000/3, 9.000/4, 9.000/6, 9.000/7, 9.1000/10, 9.1000/11, 9.1000/12, 9.1000/15, 9.1000/16 e 9.1000/17, ad eccezione dell'emendamento 9.1000/5, sul quale si riserva di esprimere il parere. Non esprime il parere su tutti i restanti emendamenti all'articolo 9, che incidono sul testo originario dell'articolo e che pertanto verrebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 9.1000 a sua firma. Esprime poi parere contrario su

tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9, ad eccezione dell'emendamento 9.0.7, con riferimento al quale l'espressione del parere favorevole è subordinato ad una riformulazione proposta.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* accetta la riformulazione dell'emendamento 9.0.7 proposta dal Relatore e presenta l'emendamento 9.0.7 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10 già accantonati, nonché sui subemendamenti all'emendamento 10.0.100. Il parere del Relatore è altresì contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14 già accantonati e sull'emendamento 17.6 (testo 2). Il Relatore subordina il parere favorevole sugli emendamenti 18.3 e 20.1 a riformulazioni che propone.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* accetta le proposte di riformulazione degli emendamenti 18.3 e 20.1, che vengono riformulati negli emendamenti 18.3 (testo 2) e 20.1 (testo 2), pubblicati in allegato, sui quali il RELATORE esprime avviso favorevole.

Il relatore FENU *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 20.0.59.

Il senatore BUCCARELLA *(Misto)* invita il Relatore a riconsiderare l'orientamento espresso sull'emendamento 20.0.59, valutando separatamente le due parti di cui si compone l'emendamento proposto.

Il presidente BAGNAI fa presente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'intero emendamento e che pertanto non vi è margine per un parere parzialmente favorevole.

Il relatore FENU *(M5S)* subordina il parere favorevole sull'emendamento 21.0.2 (testo 2) a una riformulazione, di cui propone i contenuti.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 21.0.2 (testo 2), che viene riformulato nell'emendamento 21.0.2 (testo 3), pubblicato in allegato, sul quale il RELATORE esprime avviso favorevole.

Il relatore FENU *(M5S)* esprime parere favorevole anche sull'emendamento 22.0.1 e si riserva di esprimere il parere sui subemendamenti all'emendamento 23.0.300, sull'emendamento 23.0.1 e sui subemendamenti all'emendamento 25.0.200. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 25.0.3, 25.0.7 e 25.0.30 (testo 2), riservandosi di esprimere il parere sull'emendamento 25.0.39 (testo 2). Subordina infine il parere favorevole sull'emendamento 25.0.6 ad una riformulazione che propone.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 25.0.6, preannunciandone la riformulazione in un testo 2, sul quale lo stesso RELATORE preannuncia avviso favorevole.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti, già accantonati, sui quali il Relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri.

Il presidente BAGNAI dispone l'accantonamento degli emendamenti 01.1 (testo 2), 2.0.2. 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.13.

Con riferimento all'emendamento 01.1 (testo 2), appena accantonato, il senatore DI NICOLA *(M5S)* sostiene la necessità di un approfondimento istruttorio che consenta di valutare attentamente i contenuti dell'emendamento, in ordine alla prospettazione di eventuali sanatorie fiscali.

Il sottosegretario BITONCI osserva che, grazie ad un approfondito lavoro istruttorio, le modifiche al testo originario del decreto-legge consentiranno un miglioramento sostanziale dei rapporti tra il Fisco e il contribuente.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* evidenzia la delicatezza dei temi trattati dall'emendamento, che appare comunque in linea con un'attenzione ai contribuenti interessati.

Il PRESIDENTE ricorda l'istruttoria già svolta e fa presente che l'accantonamento disposto dipende unicamente dall'attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento in parola.

È di seguito posto ai voti l'emendamento 3.1000, che risulta approvato.

Sono poi accantonati gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 (testo 2) e 4.10.

All'esito di distinte votazioni, l'emendamento 6.9 (testo 3) è approvato, mentre gli emendamenti 6.12 (testo 2), 6.13 e 6.14 sono respinti.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 7.1000 e 7.3 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 9.1 e 9.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALFONSO *(PD)* sul subemendamento 9.1000/3, sono posti separatamente ai voti, e

respinti, i subemendamenti 9.1000/1, 9.1000/2, 9.1000/3, 9.1000/4, 9.1000/6, 9.1000/7, 9.1000/10, 9.1000/11, 9.1000/12, 9.1000/15, 9.1000/16 e 9.1000/17, mentre l'emendamento 9.1000 ed i restanti subemendamenti vengono temporaneamente accantonati.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CONZATTI *(FI-BP)* sull'emendamento 9.0.1, gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.5 vengono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* ritira gli emendamenti 9.0.6, 9.0.8 e 9.0.9.

L'emendamento 9.0.7 viene accantonato, mentre l'emendamento 9.0.10 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALFONSO *(PD)* sull'emendamento 9.0.14, all'esito di distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.14.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 17,35.

Il presidente BAGNAI comunica che è stato presentato il subemendamento 7.1000/1, pubblicato in allegato.

Il presidente BAGNAI, dopo aver ricordato l'orientamento favorevole espresso dal relatore e dal Governo, pone in votazione l'emendamento 10.100 (testo 2), che risulta approvato.

Posti ai voti, in separate e successive votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti all'emendamento del relatore 10.0.100.

Posti ai voti, in separate e successive votazioni, vengono respinti i subemendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100/2.

Posto ai voti l'emendamento 10.0.100, viene approvato.

Si possa dunque agli emendamenti relativi all'articolo 14.

Posti ai voti, in separate e successive votazioni, vengono respinti gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3. Risultano altresì preclusi, perché di contenuto identico all'emendamento 14.3, gli emendamenti 14.4 e 14.5.

Si passa dunque all'esame agli emendamenti relativi all'articolo 17.

Il presidente BAGNAI, dopo aver ricordato l'orientamento favorevole del relatore e del Governo, pone in votazione l'emendamento 17.6 (testo 2).

L'emendamento 17.6 (testo 2) risulta approvato.

Il presidente BAGNAI ricorda che gli emendamenti 18.3 (testo 2) e 20.1 (testo 2) risultano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 20.0.59, che il senatore BUCCARELLA *(Misto)* sottoscrive.

Nell'intervenire in dichiarazione di voto, il senatore GASPARRI *(FI-BP)* ricorda di aver presentato un emendamento di contenuto sostanzialmente analogo, peraltro già respinto dalla Commissione. Sottolinea tuttavia che la materia sottesa all'emendamento è meritevole di un approfondimento organico da parte del Parlamento. Ricorda a tal riguardo una risoluzione approvata dal Senato il 27 giugno che esprimeva il medesimo auspicio.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)*, intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo di appartenenza, ricordando come il settore degli stabilimenti balneari meriti attenzione in considerazione del rilevante numero di posti di lavoro che esso assicura e tenuto conto dell'importanza del comparto turistico per il nostro Paese.

Interviene il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* che, preannunciando il voto negativo sull'emendamento in esame, ricorda che sulla materia degli stabilimenti balneari il Governo ha assunto l'impegno a dar vita ad un tavolo tecnico che possa mettere a punto un provvedimento complessivo.

Interviene il senatore BUCCARELLA *(Misto)* per suggerire l'accantonamento dell'emendamento in esame, in vista di una sua eventuale riformulazione che possa fare salva la volontà politica ad esso sottesa, peraltro condivisa da un così ampio schieramento politico.

Il presidente BAGNAI, nel ribadire la sua attenzione alla tematica dei balneari italiani, evidenzia problemi di ordine tecnico sull'emendamento in questione, tenuto conto che sulla prima parte si è già espressa con parere contrario la Commissione bilancio. Propone tuttavia un accantonamento dell'emendamento.

La Commissione conviene.

Il presidente BAGNAI ricorda che risulta ritirato l'emendamento 20.0.66 e che risultano, viceversa, accantonati gli emendamenti 21.0.100 (testo 2), 21.0.2 (testo 3) e 22.0.200.

Con parere favorevole del relatore e del Governo, il presidente BAGNAI pone in votazione l'emendamento 22.0.1, che risulta approvato. Conseguentemente è assorbito l'emendamento 25.0.3 di identico contenuto.

Il presidente BAGNAI ricorda altresì che rimangono accantonati gli emendamenti 23.0.100, 23.0.300, 23.0.1, 25.0.200 e 25.0.39 (testo 2). Ricorda, altresì, che l'emendamento 25.0.6 (testo 2) è in valutazione da parte della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 25.0.7 risulta approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 25.0.30 (testo 2) risulta approvato.

Il presidente BAGNAI chiede quindi al relatore come intenda proseguire in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9.

Il relatore FENU *(M5S)* suggerisce di procedere con l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 9.1000, esprimendo parere favorevole sui subemendamenti 9.1000/9, 9.1000/13 e 9.1000/14. Propone altresì una riformulazione del subemendamento 9.1000/8, suggerendo di sostituire le parole « 90 milioni di euro» con le parole « 40 milioni di euro».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, con successive e distinte votazioni, i subemendamenti 9.1000/8 (testo 2), come testé riformulato, pubblicato in allegato, 9.1000/9, 9.1000/13 e 9.1000/14 sono approvati.

Il presidente BAGNAI ricorda altresì che si è in attesa del parere della Commissione bilancio sul subemendamento 9.1000/5.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 01.1 (testo 2), come riformulato dal presentatore, che ha avuto il parere favorevole del relatore e del Governo e non ostativo della Commissione bilancio, messo ai voti risulta approvato.

Il presidente BAGNAI, ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi nella seduta notturna odierna, già convocata per le ore 20,30, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886

(al testo del decreto-legge)

Art. 7.

7.1000/1

PICHETTO FRATIN, SCHIFANI, CONZATTI

All'emendamento 7.1000, sostituire le parole: «Il comma 1 è soppresso», *con le seguenti:* «Il comma 1 è sostituito con i seguenti:

"1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.

1-*bis*. La regolarizzazione di cui al comma 1 si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari a 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP"».

7.1000
IL RELATORE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi» *con le seguenti:* «le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi».

Art. 9.

9.1000/8 (testo 2)
MONTANI

All'emendamento 9.1000, al capoverso articolo 9, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* Una quota del fondo i cui al comma 8, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, è destinata ad incrementare per la medesima annualità, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.».

9.0.7 (testo 2)
MONTANI, SAVIANE, ROMEO, BOTTICI, LANNUTTI, FAGGI, BAGNAI, DI NICOLA, DI PIAZZA, LEONE, DRAGO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 63, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.";

b) all'articolo 65, comma 9, le parole: "dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 49, commi 1, 1-*bis*, 2, 5, 6 e 7".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

Art. 18.

18.3 (testo 2)
MONTANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di finanziare progetti filantropici gli enti del terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.

2-*ter*. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-*bis*, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.».

Art. 20.

20.1 (testo 2)
MONTANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 70-*duodecies*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. In caso di adesione al regime di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 128 del 2015 da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-*quater*, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle

more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al Gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma"»;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «Il vincolo finanziario si considera sussistente se a tale data il Gruppo Bancario Cooperativo è iscritto nell'albo dei gruppi bancari di cui al comma 4 dell'articolo 37-*ter* del testo unico di cui al predetto decreto legislativo n. 385 del 1993. Per i Gruppi Bancari Cooperativi iscritti nell'albo dei gruppi bancari nel 2019, in deroga all'articolo 70-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'opzione di cui al comma 1 del predetto articolo 70-*quater* ha effetto dal 1º luglio 2019 se la dichiarazione di cui al comma 2 del predetto articolo 70-*quater* è presentata entro il 30 aprile 2019.»;

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Facoltà di applicazione)

1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto."».

Art. 21.

21.0.2 (testo 3)
MONTANI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

*(Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)*

1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo

periodo della lettera *d)* è sostituito dal seguente: «La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021. In ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al resolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni normative nazionali vigenti»».

Art. 25.

25.0.200/2 (testo 2)

GRASSI, DESSÌ, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, PATUANELLI, LUPO, SANTILLO, BARBARO, BRUZZONE

All'emendamento 25.0.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «49-*bis*»:

1. al primo periodo, dopo le parole: «per la cessione del diritto di proprietà» inserire le seguenti: «ovvero per la cessione del diritto di superficie,»;

2. al primo periodo, sostituire le parole da: «, da chiunque vi abbia interesse» fino a: «presente legge», con le seguenti: «stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari»;

3. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.»;

b) *al comma 1 lettera* b)*, sostituire il capoverso* «49-*quater*»*, con il seguente:*

«49-*quater*. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-*bis* e 49-*ter*, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesta, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-*bis* e 49-*ter*. La rimozione del vincolo di prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.»;

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente articolo.».

Plenaria

63ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 21,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(886) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore D'ALFONSO *(PD)*, favorevole a una ripresa sollecita della votazione delle proposte emendative accantonate, ha la parola la senatrice Bottici *(M5S)*, che ritira l'emendamento 4.10.

Il relatore FENU *(M5S)* ritira l'emendamento 21.0.100 (testo 2). Chiede inoltre di mantenere accantonati gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.6, 3.13, 3.0.2, 3.0.3, 3.04 e 3.0.5 (testo 2).

Il presidente BAGNAI dispone di conseguenza.

Il relatore FENU *(M5S)* esprime parere contrario sul subemendamento 7.1000/1 e parere favorevole sull'emendamento 7.1000. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 7.3 (testo 2).

Il parere del GOVERNO è conforme.

Viene quindi posto in votazione il subemendamento 7.1000/1, che risulta respinto.

Posto in votazione, è accolto l'emendamento 7.1000.

La Commissione respinge poi l'emendamento 7.3 (testo 2).

Il relatore FENU *(M5S)* esprime parere favorevole sul subemendamento 9.1000/5. Si esprime altresì favorevolmente sull'emendamento 9.1000, rispetto al quale precisa che in accoglimento della condizione recata dal parere della Commissione bilancio deve intendersi espunto il comma 2 del capoverso «Art. 25-*ter*». Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti da 9.3 a 9.60 esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.7 (testo 2).

Il sottosegretario BITONCI si esprime conformemente.

Con votazioni separate la Commissione accoglie il subemendamento 9.1000/5 e l'emendamento 9.1000, così come modificato.

Tutti gli emendamenti da 9.3 a 9.60 riferiti all'originario testo dell'articolo 9 sono di conseguenza preclusi.

Viene posto in votazione l'emendamento 9.0.7 (testo 2), che risulta accolto.

Con il parere favorevole del relatore FENU *(M5S)* e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 18.3 (testo 2), che risulta accolto.

Con il parere favorevole del relatore FENU *(M5S)* e del GOVERNO è posto in votazione e accolto l'emendamento 20.1 (testo 2).

Il relatore FENU *(M5S)* e il sottosegretario BITONCI esprimono parere contrario sull'emendamento 20.0.59, che il senatore BUCCARELLA *(Misto)* sottoscrive e ritira.

L'emendamento 21.0.2 (testo 3), sul quale è favorevole il parere del relatore FENU *(M5S)* e del GOVERNO, è posto in votazione e accolto.

Il relatore FENU *(M5S)* si esprime favorevolmente rispetto all'emendamento 22.0.200.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* ha la parola per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 22.0.200, sostenendo la necessità della previsione del ricorso all'intesa fra Stato e Regioni.

La senatrice BOTTICI *(M5S)*, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, osserva che le disposizioni recate dall'emendamento si inquadrano in un contesto normativo già idoneo a garantire le prerogative regionali.

L'emendamento 22.0.200, posto in votazione, risulta accolto.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 22,05.

Il relatore FENU *(M5S)* invita al ritiro degli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4, preannunciando la presentazione all'Assemblea di una proposta emendativa riguardante la medesima materia.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* ritira l'emendamento 2.0.2.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* ritira l'emendamento 2.0.3.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* ritira l'emendamento 2.0.4.

Il relatore FENU *(M5S)* esprime parere contrario sulle proposte emendative 2.0.4 e 2.0.5.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

Con distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6.

Il relatore FENU *(M5S)* invita a ritirare gli emendamenti 3.13, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5 (testo 2), sui quali il parere sarebbe altrimenti contrario.

Il sottosegretario BITONCI si esprime conformemente.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* ritira gli emendamenti 3.13 e 3.0.3.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* ritira l'emendamento 3.0.2.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 3.0.5 (testo 2).

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.4, che, posto ai voti, è respinto.

Il relatore FENU *(M5S)* ritira l'emendamento 23.0.100.

Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento 23.0.300/1 (testo 2), parere contrario sui subemendamenti 23.0.300/2, 23.0.300/3 e 23.0.300/4. Si esprime inoltre favorevolmente sull'emendamento 23.0.300 e invita al ritiro dell'emendamento 23.0.1.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 23.0.1.

Viene quindi posto in votazione il subemendamento 23.0.300/1 (testo 2), che risulta accolto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti i subemendamenti 23.0.300/2, 23.0.300/3 e 23.0.300/4.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)*, nel dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, richiama l'attenzione sulla necessità di un impegno comune per il potenziamento delle infrastrutture digitali.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.0.300, pur rilevando incongruità della presenza delle disposizioni recate in un provvedimento riguardante la materia fiscale.

L'emendamento 23.0.300, così come modificato, è messo ai voti, risultando accolto.

Il relatore FENU *(M5S)* esprime un parere contrario sui subemendamenti 25.0.200/1, 25.0.200/3 e 25.0.200/4. Si esprime favorevolmente sul subemendamento 25.0.200/2 (testo 2) e sull'emendamento 25.0.200.

Il sottosegretario BITONCI si esprime conformemente al relatore.

I senatori BUCCARELLA *(Misto)* e DE BERTOLDI *(FdI)* aggiungono la firma al subemendamento 25.0.200/2 (testo 2).

Il subemendamento 25.0.200/1, posto in votazione, è respinto.

La Commissione accoglie il subemendamento 25.0.200/2 (testo 2).

I subemendamenti 25.0.200/3 e 25.0.200/4, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

È quindi posto in votazione l'emendamento 25.0.200.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* si sofferma sull'opportunità di garantire certezza giuridica ai proprietari di immobili da edilizia convenzionata.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sostenendo peraltro che la materia dell'emendamento 25.0.200 dovrebbe più propriamente costituire l'oggetto di un provvedimento specifico.

Posto in votazione, l'emendamento 25.0.200 è accolto.

Su richiesta del relatore FENU *(M5S)*, vengono presentati gli emendamenti 25.0.6 (testo 2) e 25.0.39 (testo 3) – pubblicati in allegato –, sui quali il parere del GOVERNO è favorevole.

L'emendamento 25.0.6 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 25.0.39 (testo 3), che, posto in votazione, risulta accolto.

Il presidente BAGNAI avverte che si passerà alla trattazione degli ordini del giorno, ad eccezione del G/886/25/6, già accolto dal Governo (i cui testi sono pubblicati in allegato).

All'ordine del giorno G/886/24/6 aggiungono la firma le senatrici CONZATTI *(FI-BP)*, TOFFANIN *(FI-BP)* e GALLONE *(FI-BP)*, nonché il senatore DAMIANI.

Il sottosegretario BITONCI dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno come raccomandazione, specificando che i rispettivi dispositivi devono intendersi come recanti l'invito al Governo a valutare l'opportunità di conformarsi.

È quindi posto in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto-legge n. 119, con le modifiche accolte, autorizzandolo al contempo ad apportare le correzioni di forma e di coordinamento ove necessarie, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* e il senatore D'ALFONSO *(PD)* annunciano che interverranno in Assemblea in quanto relatori di minoranza.

La seduta termina alle ore 22,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886

(al testo del decreto-legge)

G/886/1/6

PERILLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

l'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dapprima dal decreto-legge n. 223 del 2006 e, successivamente, dal decreto-legge n. 248 del 2006, prevede che nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento,

impegna il Governo:

ad effettuare una ricognizione degli esiti e delle procedure di accertamento di cui all'articolo 14, comma 4, citato, garantendone il monitoraggio, al fine di valutare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per quanto di competenza, volte a:

a) rendere maggiormente efficaci le disposizioni in premessa ed implementare l'effettivo recupero delle somme non versate;

b) assicurare l'opportuno coordinamento con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) perfezionare le metodologie investigative in materia di contrasto all'accumulo di ricchezze di origine illecita.

G/886/2/6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.S. 886),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene all'articolo 19 una tabella in cui sono riportati una serie di coefficienti di defiscalizzazione dei combustibili impiegati per la cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore);

essa mira a regolamentare e determinare il coefficiente di defiscalizzazione, in caso di cogenerazione, che rappresenta convenzionalmente la quantità di combustibile da sottoporre a tassazione (accise) per produzione di energia elettrica (che ha uno scopo prevalentemente ambientale, volendo penalizzare i combustibili più inquinanti, dal momento che è già sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta, ed applicare accise anche sui combustibili impiegati per produrla comporterebbe una doppia tassazione), rimanendo la parte eccedente, qualora positiva, sottoposta a tassazione per impego termico (in genere più sfavorevole);

in particolare, la lettera *a)* della predetta tabella prevede un coefficiente di defiscalizzazione per gli oli vegetali non modificati chimicamente dello stesso valore dei combustibili densi minerali di cui alla lettera *e)* della medesima tabella (vale a dire 0,194 kg per kWh). La relazione tecnica allegata al decreto-legge giustifica tale assunzione prendendo a riferimento la circolare 32D del 5/8/2008 dell'Agenzia delle Dogane la quale assimila gli oli vegetali all'olio denso e quindi ne parifica il coefficiente di defiscalizzazione; della questione si è occupato recentemente anche il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) il quale, con la pubblicazione della norma tecnica UNI 11163:2018, in revisione della preesistente UNI/TS 11163:2009, ha evidenziato che:

da un lato gli oli e Grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati destinati all'impiego in impianti per la produzione di energia, sono assimilabili al combustibile «BTZ olio combustibile denso» solamente per le loro caratteristiche chimico/fisiche (principalmente viscosità e punto di scorrimento) e per gli aspetti gestionali e logistici (ai fini della possibile intercambiabilità nello stesso bruciatore);

dall'altro il BTZ, così come l'ATZ si differenziano sensibilmente dai combustibili citati per un diverso contenuto energetico: PCI pari a

41,9 MJ/kg per il BTZ commerciale (sebbene il valore convenzionale del BTZ sia assunto pari a 41 MJ/kg) contro valori minimi di 35 MJ/kg per un olio vegetale di classe A. Questo ha conseguenze significative nel calcolo dei valori di consumo specifico dell'utenza (p.e. motore o cogeneratore);

in buona sostanza, esemplificando, se per produrre una certa quantità di energia si utilizza 1 kg di BTZ avente PCI convenzionale pari a 41,0 MJ/kg (9.800 kcal/kg) generando quindi una energia pari a 41,0 MJ, per produrre la stessa energia utilizzando un combustibile avente PCI minore ad esempio 37,0 MJ/kg) ne serve una quantità superiore, pari al rapporto dei due PCI: 1 *41,0/37,0 = 1,108 kg cioè, nell'esempio, il 10,8 per cento in più. Analogamente paragonando col gasolio il cui PCI convenzionale è di 43 MJ/kg si avrebbe un consumo maggiore del 16,2 per cento. Quindi il corretto coefficiente di defiscalizzazione per l'olio vegetale e prodotti simili sarebbe del 10,8 per cento maggiore di quello del BTZ, ovvero del 16,2 per cento maggiore del gasolio, cioè 0,216 kg per kWh;

in definitiva, come previsto alla lettera *a)* della tabella rischia di generare un grave e illogico paradosso: non solo penalizzando gli utilizzi virtuosi del calore (cogenerazione) ed il risparmio energetico conseguente, rispetto alla mera produzione di sola energia elettrica a cui non si applica il coefficiente di defiscalizzazione, ma addirittura arrivando a tassare i bioliquidi sostenibili in misura assai più pesante degli oli minerali densi;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a rivedere i contenuti dell'articolo 19, uniformando gli stessi agli indirizzi di livello comunitario che in materia prevedono maggiori agevolazioni per le produzioni di energia rinnovabili rispetto alla produzione di energia da fonti convenzionali, e adottando disposizioni che applichino al settore una tassazione non arbitraria ma coerente a livello sistematico;

a sostenere la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili in ottica di tutela della salute pubblica e del miglioramento delle condizioni ambientali e climatiche.

G/886/3/6

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

per le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE i requisiti di idoneità degli amministratori, noti come «*fit and proper*», sono disciplinati da un quadro regolamentare preciso ed incisivo, già operativo, e ag-

giornato al maggio 2018 («*Guide to fit and proper assessment-updated in May 2018 in line with the joint EBA – ESMA GL on suitability*»);

per le banche di minore rilevanza, sottoposte alla sola vigilanza di Banca d'Italia, la normativa non è invece stata aggiornata;

tenuto conto che il Ministro dell'economa e delle finanze ha già predisposto e concluso una consultazione con il fine di aggiornare il quadro normativo, si rende attualmente necessario procedere in tal senso;

una mancanza di aggiornamento del quadro normativo rischierebbe, infatti, di determinare effetti avversi in una fase nella quale, anche a seguito di noti episodi di mala gestione, è indispensabile consolidare la fiducia dei risparmiatori nel sistema bancario, partendo dall'imposizione di severi requisiti di professionalità ed onorabilità degli amministratori;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di emanare, nel più breve tempo possibile, il decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-*bis*, 112, comma 2, 114-*quinquies*.3, comma 1-*bis*, 114-*undecies*, comma 1-*bis*, 96-*bis*.3, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

G/886/4/6

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

in Italia, oltre 200 Comuni non hanno un negozio. La desertificazione commerciale è in crescita; salvare i negozi sotto casa, il commercio di prossimità, nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, è una necessità sociale, culturale, economica, politico-istituzionale;

oltre 500 Comuni italiani hanno solo un esercizio commerciale, sono cioè a rischio desertificazione;

l'Uncem – Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani – ha recentemente riproposto lo slogan «Compra in valle, la Montagna vivrà», per lanciare un impegno e un monito per i singoli e per le comunità;

è determinante difendere e valorizzare i negozi sotto casa, penalizzati, negli ultimi due decenni, dai supermercati e dai centri commerciali

che comunque oggi rappresentano un modello inadeguato sotto il profilo economico e sociale;

nei Comuni Montani, il negozio è un ancoraggio della comunità, luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, punto multifunzionale dove comprare generi alimentari, frutta, verdura, oltre a tabacchi e giornali. Esso rappresenta un luogo in cui matura la comunità;

in diverse porzioni delle Alpi e degli Appennini, è possibile rilevare le nuove scelte di giovani e non solo, che decidono di aprire imprese, negozi, avviare *start up*, *newco* e partite iva – in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, della *green economy*, dei servizi innovativi, dell'ict – credendo nel rilancio del territorio montano, luogo della «libertà» e della ricerca. Le loro storie, riprese molto spesso sui media, sono di stimolo affinché si moltiplichino le scelte di chi «ritorna» e di chi vuole fare innovazione;

servono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, ma anche una diversa consapevolezza da parte della comunità che vive su un territorio, considerato che salvare i piccoli negozi nei Comuni di montagna passa dalla nuova consapevolezza e dalle nuove scelte culturali di chi vive e frequenta la montagna: no al panino e all'acqua minerale portata da casa, sì all'acquisto nella bottega prima dell'escursione o della giornata sulla neve;

occorre individuare misure fiscali vantaggiose e differenziate, peculiari, per esercizi commerciali e imprese presenti nelle aree montane e interne del Paese e della Regione, così da compensare il naturale svantaggio geografico e territoriale, colmando un gap che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con nuovo abbandono dei territori e aumento della povertà,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

individuare sgravi fiscali e minor carico burocratico per chi possiede negozi in Comuni Montani o in Comuni sotto i mille abitanti;

adottare misure volte ad individuare, per le zone montane, per le piccole e medie imprese e per gli esercizi commerciali un'aliquota unica e fissa, progressiva a seconda dell'imponibile e del grado di marginalità del Comune dove è collocata e «Zone economiche speciali montane» da avviare nei Comuni ad alta marginalità socio-economica;

favorire tutte le azioni possibili di *marketing* territoriale individuate dalle Comunità montane e dalle unioni montane, volte a promuovere nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità dei piccoli Comuni, come già promossi in passato dal Ministero degli affari regionali e dalle Regioni.

G/886/5/6

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

nel mese di ottobre 2018 eccezionali avversità atmosferiche, con abbondanti precipitazioni, hanno colpito duramente il territorio di varie regioni del Paese creando innumerevoli danni alle colture, alle infrastrutture viarie e di comunicazione, alle aziende e, purtroppo, provocando anche perdite di vite umane;

sarebbe auspicabile un intervento straordinario dello Stato per far fronte ai danni provocati da tali eccezionali eventi meteorologici e, pertanto, dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale,

impegna il Governo:

considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti e appropriati interventi di sostegno, in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese, ivi comprese le aziende agricole, e degli altri soggetti e attività economiche e produttive che hanno segnalato danni provocati dalle avversità atmosferiche che hanno interessato le molte regioni del Paese nelle ultime settimane.

G/886/6/6

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

le attività imprenditoriali, in particolar modo quelle agricole, vengono spesso danneggiate gravemente da eventi atmosferici imprevisti, così come accaduto nei territori della Regione Puglia in conseguenza alle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018;

è assolutamente apprezzabile un impegno tempestivo con interventi urgenti finalizzati al sostegno della popolazione e alla ripresa economica dei territori che vengono coinvolti in eventi calamitosi,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni opportuna iniziativa per il sostegno del settore produttivo agricolo della Regione Puglia, che sta vivendo una grave crisi congiunturale attraverso un intervento normativo che consenta di superare gli attuali limiti, stabiliti per legge, che non rendono possibile atti-

vare gli urgenti interventi compensativi a valere sul fondo di solidarietà nazionale.

G/886/7/6

SCIASCIA, CALIENDO, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

a decorrere dal 9 febbraio 2019, le farmacie pubbliche e private saranno obbligate a verificare l'autenticità di tutti i farmaci soggetti a prescrizione medica da esse dispensati;

tale data non è tassativa, in quanto l'Italia può godere di ulteriori 6 anni di deroga per l'applicazione della normativa europea sulla verifica dell'autenticità dei farmaci;

tale obbligo di legge porterà le farmacie a doversi dotare di apparecchiature informatiche, munite di un lettore di codice a barre bidimensionale *(Data Matrix)* e del relativo *software* gestionale;

si stima che le circa 19.000 farmacie pubbliche e private italiane dovranno dotarsi di circa 55.000 *scanner* a lettura ottica bidimensionale con conseguente aggiornamento degli applicativi gestionali *(software)* e che tale dotazione risulta obbligatoria, in quanto, attualmente, la lettura del codice a barre posto sulle fustelle dei farmaci avviene esclusivamente in modalità unidimensionale *(linear barcode)*;

inoltre, considerato che:

dal 1° gennaio 2019, ai sensi del nuovo articolo 118, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sarà obbligatorio l'utilizzo della ricetta elettronica veterinaria che prevede, per le farmacie, l'imputazione, all'interno della ricetta, del lotto e della data di scadenza già oggi automaticamente leggibili grazie al codice *data matrix* presente su tutte le confezioni di farmaci veterinari in commercio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere alle farmacie un'agevolazione di carattere fiscale, consistente in un credito d'imposta sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00 al fine di favorire la diffusione di attrezzature, la cui adozione è obbligatoria per ottemperare alle predette disposizioni di legge.

G/886/8/6 (*già* em. 4.0.1)

BERNINI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

sono in costante aumento gli italiani che versano in stato di difficoltà economica a causa della grave e perdurante crisi finanziaria, e che, conseguentemente, non riescono ad onorare i propri tributi nei confronti dello Stato. In tale stato di disagio diffuso, molti operatori economici privilegiano il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e rinviano il pagamento delle imposte a momenti successivi. Purtroppo, accade sovente che questi tardino ad arrivare e sopraggiunge, per contro, il fallimento delle imprese;

sui contribuenti in crisi di liquidità sono, pertanto, meccanicamente ammassati ruoli esattoriali tali da travolgerli senza alcuna possibilità di riscatto;

i diversi provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni in materia di rateizzazione del debito non hanno risolto totalmente i problemi dei numerosi cittadini che hanno problemi con il fisco, considerato che, nella maggior parte dei casi, riescono ad adempiere solo in parte al pagamento delle rate;

lo stralcio dei debiti fino a mille euro, previsto dal citato articolo 4, non è sufficiente ad affrontare in modo serio il problema della riscossione dei debiti erariali. Occorre, infatti, prevedere un meccanismo che fornisce al contribuente in crisi una conveniente soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre una vera e propria rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione, che consenta ai contribuenti in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria, che hanno debiti iscritti a ruolo, di poter definire a saldo e stralcio l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il pagamento in percentuale ridotta dell'importo dovuto con stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

G/886/9/6 (*già* em. 16.0.1)
GASPARRI, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

l'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

vi sono stati casi di mancato riconoscimento da parte di alcuni Comuni, delle agevolazioni fiscali in materia di IMU, imposta di registro fissa per l'acquisto di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc., alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e ai coadiuvanti coltivatori diretti, ancorché il Dipartimento delle finanze con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ne abbia riconosciuto il diritto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni interpretative volte a confermare le agevolazioni in materia di IMU alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, nonché le agevolazioni in materia di acquisto di terreni agricoli e a sancire il diritto alle agevolazioni fiscali (Imu, imposta di registro fissa per l'acquisto di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc.) a favore dei coadiuvanti coltivatori diretti.

G/886/10/6
STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 886: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,

premesso che:

secondo il dettato dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 i contribuenti sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a lire 10 miliardi e a due miliardi di lire;

considerato che i valori espressi in lire di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 citato non risultano fino ad oggi aggiornati in euro tenendo conto anche dell'inflazione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in uno dei pRossimi provvedimenti utili, le modifiche richieste con l'emendamento 13.0.2 ossia di aggiornare all'euro gli importi sopra citati ed elevare gli stessi tenendo in considerazione l'inflazione.

G/886/11/6 (*già* em. 17.12 e 17.14)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI, LANIECE

Il Senato,

premesso che:

dal 1º gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 119, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 193 del 2006, si impone agli esercizi legittimati a vendere farmaci veterinari l'obbligo di utilizzo della ricetta elettronica veterinaria, che prevede l'imputazione, all'interno della ricetta, del lotto e della data di scadenza già oggi automaticamente leggibili grazie al codice *datamatrix* presente su tutte le confezioni di farmaci veterinari in commercio;

tale obbligo di legge porterà farmacie e parafarmacie a dover acquistare apparecchiature informatiche, dotate di un lettore di codice a barre bidimensionale *(datamatrix)* e del relativo *software* gestionale;

per favorire la diffusione di tali attrezzature, la cui adozione è obbligatoria, al fine di ottemperare alle predette disposizioni di legge, si ravvisa l'opportunità di riconoscere, gli esercizi legittimati a fornire farmaci veterinari con obbligo di ricetta, un'agevolazione di carattere fiscale, consistente in un credito d'imposta;

inoltre, a partire dal 9 febbraio 2019, le farmacie europee, pubbliche e private, saranno obbligate a verificare l'autenticità di tutti i farmaci ad uso umano soggetti a prescrizione medica da esse dispensati;

sebbene la data del 9 febbraio 2019 non sia tassativa, potendo quindi l'Italia usufruire di ulteriori 6 anni di deroga per l'applicazione della normativa europea in merito alla verifica dell'autenticità dei farmaci, tutti gli attori della filiera (farmacie gRossisti, importatori paralleli, industrie di farmaci generici e di specialità medicinali) sono già a lavoro, al fine di costituire l'Organizzazione Italiana di Verifica del Farmaco (così come stabilito dal Regolamento delegato UE), in modo da poter implementare la normativa già tra il 2019 e il 2020;

si stima che le circa 19.000 farmacie pubbliche e private italiane dovranno, nell'arco del pRossimo biennio, dotarsi di circa 55.000 *scanner*

a lettura ottica bidimensionale con conseguente aggiornamento degli applicativi gestionali *(software)*. Tale dotazione risulta obbligatoria, in quanto, attualmente, la lettura del codice a barre posto sulle fustelle dei farmaci, avviene esclusivamente in modalità unidimensionale *(linear barcode)*,

impegna il Governo:

in sede di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018, a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 17.12, introducendo, nel primo provvedimento utile, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, *p-bis)* e *s-bis)* del decreto legislativo n. 219 del 2006, dell'articolo 54-*bis*, paragrafo 2, lettera *d)*, della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione, riconoscendo altresì il medesimo credito agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118, comma 1-*bis)* del decreto legislativo n. 193 del 2006, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 e dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 108 del 2018.

G/886/12/6 (*già* em. 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12)
RIZZOTTI, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

l'adozione di misure finalizzate a conseguire agevolazioni fiscali cosiddetto «*animal friendly*», da una parte potrebbe confortare, dal punto di vista economico, tanti proprietari di animali domestici e, dall'altra, potrebbe concorrere a combattere il fenomeno dell'abbandono degli animali da compagnia (e ridurre, in tal modo le spese sostenute dallo stato per contrastare il randagismo) e a combattere per le persone anziane la solitudine e gli stati depressivi che essa comporta;

l'opportunità di usufruire di maggiori detrazioni potrebbe altresì rappresentare un incentivo per molti ad adottare nuovi cuccioli;

in Italia, inoltre sono presenti circa 2 milioni di anziani non autosufficienti di cui 800 mila gravemente non autosufficienti nelle attività di base della vita quotidiana con effetti devastanti sulla qualità della vita de-

gli anziani stessi e delle loro famiglie e sulla domanda di assistenza socio-sanitaria. La prevenzione della perdita dell'autosufficienza negli anziani è una grande priorità di sanità pubblica. Numerose ricerche hanno dimostrato come l'adozione di uno stile di vita comprendente un regolare svolgimento di attività fisica e mentale, sia in grado di migliorare le funzioni cognitive (in particolare la memoria) e prevenire la demenza di tipo Alzheimer;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a ridurre i prezzi dei farmaci e le spese per la cura e la riabilitazione degli animali domestici;

a valutare le possibilità di adottare misure volte ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro e i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1200 euro per i contribuenti con età superiore a 60 anni;

a valutare le possibilità di adottare misure volte a consentire alla popolazione anziana di usufruire di detrazioni fiscali per le attività sportive e dilettantistiche.

G/886/13/6 (*già* em. 15.0.5 e 15.0.6)
CONZATTI, STEGER, RONZULLI, RIZZOTTI, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cosiddetto «*split payment*»), di cui all'articolo 1 7-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1º gennaio 2015. Tale meccanismo è stato prorogato sino a giugno 2020, dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del consiglio del 25 aprile 2017, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione Europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento;

dal 1º luglio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato altresì ampliato l'ambito soggettivo d'applicazione del meccanismo, coinvolgendo anche le società a partecipazione pubblica, nonché gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni;

il più recente dibattito sull'eliminazione di tale adempimento, avviato da alcuni esponenti del Governo nell'ottica di porre in essere una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici, ha portato all'esclusione dei soli professionisti dall'ambito operativo del meccanismo (decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modifiche nella legge n. 96 del 2018);

di contro, per tutti gli altri soggetti economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni l'applicazione dello *split payment* è stato mantenuto, ancorché, per gli stessi soggetti e nei rapporti con le medesime stazioni appaltanti pubbliche, già vige, dal 2015, la fatturazione elettronica come strumento anch'esso deputato alla lotta all'evasione nel comparto dell'IVA;

dall'introduzione della fatturazione elettronica, si può quindi sostenere che l'utilizzo del meccanismo dello *split payment* è divenuto del tutto superfluo, come mezzo di contrasto al sommerso;

i due sistemi di fatturazione, infatti, dovrebbero operare alternativamente e non congiuntamente come oggi accade per i contratti (e subcontratti) pubblici, nell'ambito dei quali continua, invece, ad operare un'assurda sovrapposizione di strumenti di contrasto all'evasione (fatturazione elettronica, «*split payment*» e «*reverse charge*»), che complica la gestione contabile/amministrativa delle commesse ed arreca un ingente danno finanziario alle imprese, per effetto del credito IVA che si forma in capo alle stesse, senza incrementare proporzionalmente l'efficacia dei controlli;

tale circostanza è ancor più evidente alla luce della recente estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica, disposta in via anticipata al 1° luglio 2018 (anziché dal 1° gennaio 2019), proprio per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici (articolo 1, comma 917, legge n. 205 del 2017);

tutto ciò arreca un grave danno alle imprese, sia sotto il profilo degli adempimenti, sia dal punto di vista economico-finanziario, alla luce del fatto che lo *split payment* provoca un aumento esponenziale del credito IVA, con tutte le difficoltà di recupero tempestivo dello stesso. Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso. Questo comporta, per le imprese, una pesante perdita di liquidità che mette seriamente a rischio l'equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità;

impegna il Governo:

alla luce delle problematiche esposte in premessa, a valutare la possibilità di abrogare del tutto il meccanismo della scissione dei paga-

menti (cosiddetto *split payment)*, ormai strumento non più necessario per contrastare l'evasione nel comparto IVA.

G/886/14/6 (*già* em. 20.0.33)
DAMIANI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai commi da 115 a 120, ha introdotto agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cosiddetto società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro;

sarebbe opportuno consentire alle società, per lo più le s.n.c. che debbano essere sciolte per vari motivi, quali ad esempio il raggiungimento dello scopo sociale o la inattività, di spogliarsi dei beni in favore dei soci attraverso l'istituto della donazione bypassando quello della compravendita che è tassata diversamente e comporta oneri economici diversi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di recepire nella legge di bilancio disposizioni volte a consentire l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019, prevedendo che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 della legge citata, siano effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, procurando un notevole ristoro economico per migliaia di aziende.

G/886/15/6 (*già* em. 20.0.34)
GALLONE, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

è fondamentale considerare la funzione sociale di qualificazione dei territori ubicati all'interno dei Comuni interamente e parzialmente Montani, in particolare quelli con popolazione inferiore a mille abitanti, privi di esercizi commerciali o con bassa densità dei medesimi;

sarebbe opportuno intraprendere azioni finalizzate al contrasto dei fenomeni di desertificazione e di disagio sociale, nonché al contrasto delle criticità della rete commerciale e del degrado, insistenti nei territori ubicati all'interno dei suddetti comuni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di recepire nella legge di bilancio disposizioni volte a prevedere l'istituzione di zone economiche speciali nei territori ubicati all'interno di Comuni interamente o parzialmente Montani.

G/886/16/6 (*già* em. 20.0.52)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGNI, MASINI, FANTETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

vi sono alcuni prodotti, di prima necessità, che incidono non poco sul bilancio di una famiglia, come ad esempio i prodotti per l'igiene intima femminile;

l'IVA, applicata sui prodotti di largo consumo, è stabilita per legge. La tassa che grava interamente sul consumatore finale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, che elenca i beni che possono essere considerati imprescindibili o essenziali ad una tassazione agevolata, lasciando che ad ogni altro prodotto sia applicata l'IVA al 22 per cento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di recepire nella legge di bilancio disposizioni volte estendere l'applicazione della aliquota IVA agevolata al 5 per cento ai prodotti di protezione per l'igiene intima femminile – attualmente assoggettati alla aliquota IVA ordinaria pari al 22 per cento della base imponibile – come già attuato da numerosi Paesi membri dell'Unione europea in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione europea in materia di IVA (del 28 novembre 2006).

G/886/17/6 (*già* em. 25.0.40)
DAMIANI, RONZULLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

dal 26 febbraio al 1º marzo 2018, moltissime imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia, hanno subito numerosi danni ambientali ed economici a seguito di gelate eccezionali;

diverse imprese agricole non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante – interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

sarebbe opportuno che queste aziende, in deroga a quanto prescritto dal citato decreto legislativo, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

altrettanto importante risulterebbe essere la possibilità di consentire alla Regione Puglia di deliberare la proposta di declaratoria degli eventi atmosferici eccezionali entro un congruo termine dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un intervento normativo volto a consentire alle suddette aziende di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

G/886/18/6 (*già* em. 20.0.10 e 20.0.11)
DE BERTOLDI, IANNONE

Il Senato,

premesso che:

l'addizionale comunale sui diritti aeroportuali, istituita dal comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, – legge finanziaria 2004 rappresenta uno strumento fiscale, nei confronti dei comuni che mettono a disposizione una parte del loro territorio come sedime aeroportuale, gestito dal Ministero dell'Interno, con opportuni trasferimenti, nonostante rappresenti un tributo, a beneficio degli enti locali;

negli ultimi anni, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenti agli importi dovuti ai comuni con il totale dei passeggeri viaggianti;

risulta conseguentemente necessario, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, ristabilire certezza dei riversamenti ai comuni dell'addizionale stessa, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'interno a determinate scadenze e su conti correnti appositi intestati ai comuni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di un intervento normativo *ad hoc*, volto a stabilire a partire dall'anno 2019, affinché l'addizionale sia versata ai comuni su appositi conti corrente intestati, attraverso un decreto interministeriale, stabilendo al contempo che, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'interno, provveda ad erogare a ciascun comune, l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale e entro il 31 marzo dell'anno successivo, al riparto del saldo annuale ai comuni, degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente, nonché le modalità di versamento delle quote dei periodi precedenti; a disporre infine, in conseguenza di quanto riportato, la soppressione all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11».

G/886/19/6 (*già* em. 20.0.25)
De Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

sotto l'aspetto civilistico l'attività dei mediatori immobiliari, disciplinata dalla legge 3 febbraio1989 n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore, risulta incompatibile con la figura dell'attività di agente e di rappresentante di commercio, che invece è definita dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, la quale, tra l'altro, sancisce, all'articolo 5, l'incompatibilità di tale attività con quella di mediatore;

considerato che:

ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, la R.M. del 13 ottobre 1984 n. 398486 ha chiarito invece che «l'eccezione a favore degli agenti e rappresentanti di commercio rispetto alla norma che prevede la preclusione alla detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di autoveicoli, ha carattere tassativo e non può essere estesa ad altre categorie di contribuenti»;

valutato che:

con la R.M. 15 marzo 1993 n. 430330, l'amministrazione finanziaria esaminando la possibilità di assimilare agli agenti di commercio i periti assicurativi, ha precisato che la disposizione agevolati va in oggetto, contenuta nell'articolo 19-*bis*1 comma 1 lettera *e)* secondo periodo del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972, costituisce una deroga specifica riservata esclusivamente alle categorie professionali indicate dalla norma, «con l'effetto che, per il suo carattere eccezionale, non può, in via interpretativa, dichiararsi applicabile ad altre categorie»;

esaminato che:

in base alle attuali norme fiscali, ai mediatori immobiliari è concessa la possibilità della detrazione del 20 per cento del costo delle autovetture e del 40 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, a differenza degli agenti e rappresentanti di commercio nei confronti dei quali è ammessa la deduzione rispettivamente dell'80 per cento e del 100 per cento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e i vincoli di bilancio, ad introdurre un intervento normativo, ai fini dell'equiparazione delle suesposte categorie ai fini della deducibilità dei costi e detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto e l'utilizzo di veicoli stradali a motore.

G/886/20/6 (*già* em. 20.0.35)
URSO, DE BERTOLDI, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

la normativa sulle zone economiche speciali e sulle zone logistiche semplificate, rappresenta un importante evoluzione nell'ambito del rafforzamento, del sistema logistico, nell'ambito del sistema dei porti italiani, a lungo sottodimensionati e deficitari dal punto di vista degli interventi infrastrutturali;

considerato che:

risulta conseguentemente indispensabile, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, incrementare lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni (non disciplinate già come zone economiche speciali) localizzate nel Centro Nord, che non godono dei benefici fiscali previsti per le ZES;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e i vincoli di bilancio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a stabilire misure di agevolazione fiscale, attraverso un credito d'imposta, in favore delle zone logistiche semplificate, per i punti franchi dei porti di Venezia e Trieste, nei riguardi delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle suesposte città, individuate rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, in ragione della situazione di particolare difficoltà economica e produttiva in cui tali aree si trovano, nonché dei svantaggi competitivi derivanti dalla pRossimità territoriale con altri Stati che godono di livelli di imposizione fiscale più bassi.

G/886/21/6 (*già* em. 20.0.42)

De Bertoldi, Nastri

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, nell'ambito delle articolate e molteplici misure di definizione agevolata e di interventi nei confronti delle categorie produttive e sociali, nei riguardi del settore agricolo, non contempla tuttavia adeguate misure volte a sostenere il comparto in oggetto, considerata l'importanza e il valore che ricopre per l'economia del territorio italiano;

considerato che:

nell'attuale fase di incertezza economica e finanziaria, risulta necessario ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, sostenere il suesposto settore agricolo e agroalimentare, anche sotto il profilo di misure agevolative fiscali, per rafforzare la filiera in oggetto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e i vincoli di bilancio, ad introdurre nei pRossimi provvedimenti, iniziative volte alla concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnolo-

gie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale.

G/886/22/6

MARTI, MONTANI

Il Senato,

in sede di esame della proposta di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

a seguito dei cambiamenti climatici e delle abitudini dei vacanzieri è sempre più diffusa la tendenza a destagionalizzare le attività legate al settore balneare o anche solo quelle finalizzate alla prestazione di servizi collaterali;

siffatta tendenza merita di essere assecondata e incentivata consentendo ai gestori degli stabilimenti (spesso a conduzione familiare) di risparmiare decine di migliaia di euro e di incrementare i livelli occupazionali con la prosecuzione dell'attività anche nei restanti mesi dell'anno;

in diversi casi le norme per il mantenimento, oltre il periodo stagionale, delle strutture ed attrezzature amovibili utilizzate dai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo – di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – hanno ricevuto il parere contrario delle Sovrintendenze ai beni architettonici e paesaggistici e ciò ha innescato un diffuso contenzioso anche in ragione delle decisioni spesso contraddittorie assunte dalle Pubbliche Amministrazioni;

in alcune regioni – ad esempio in Puglia (si veda l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 23/06/2006, n. 17) – la possibilità di mantenere le strutture e le attrezzature amovibili per tutto l'anno è già riconosciuta ma richiede un iter burocratico spesso farraginoso che ha portato a numerosi ricorsi giudiziari e ad un'applicazione non omogenea della norma. Negli ultimi anni, infatti, la giustizia amministrativa (si pensi da ultimo alla sentenza n. 02572/2018 del Consiglio di Stato) ha precisato che per il diniego di una domanda di mantenimento delle strutture funzionali alle attività balneari, già operanti in regime di concessione demaniale marittima, occorre dimostrare «gli effettivi profili di incompatibilità con il vincolo paesaggistico, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento delle medesime strutture per la stagione bal-

neare; stagione che, per evidenti caratteristiche intrinseche, comporta una presenza ben più massiccia sul territorio e, conseguentemente, una maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico, anche in relazione ai numerosi fruitori dello stesso bene tutelato»;

sussiste, pertanto, nelle more del riordino del settore, l'interesse pubblico a sospendere l'obbligo di smontaggio delle strutture e attrezzature amovibili utilizzate dai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, sia per eliminare inutili costi a carico delle imprese balneari e incentivare la destagionalizzazione delle loro attività, sia per evitare un inutile quanto costoso contenzioso con danno per l'Erario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di autorizzare i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, che utilizzino manufatti amovibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.

G/886/23/6 (*già* em. 25.0.18)

MONTANI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato, n. 886, di Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino;

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, prevede la scadenza al 31 dicembre 2020 delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

nei mesi di ottobre e novembre 2018 diversi eventi atmosferici di carattere eccezionale hanno causato notevoli danni economici a moltis-

sime attività economiche interessate dalle suddette concessioni in diverse zone del Paese a forte vocazione turistica;

la scadenza ravvicinata al 2020 sicuramente costituisce un forte disincentivo per i titolari delle attività che, non essendo certi riottenere la concessione, non investiranno nella ricostruzione perché non sono certi di avere il giusto ritorno economico degli investimenti che si dovranno effettuare a causa delle distruzioni arrecate dagli eventi atmosferici;

il settore delle concessioni balneari, più in generale, è interessato anche da altre problematiche: le operazioni di montaggio e smontaggio dì eventuali manufatti amovibili, da parte degli operatori del settore, impone costi elevati e comporta un inutile contenzioso con danno per l'Erario. Solo alcune regioni, infatti, come ad esempio in Puglia (si veda l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 23/06/2006, n. 179), consentono la possibilità di mantenere le strutture e le attrezzature amovibili per tutto l'anno;

ulteriori ripercussioni negative per le imprese del settore derivano infine dal contenzioso pendente avente ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, che necessiterebbe di procedura agevolata di definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 ottobre 2018, che consenta agli operatori di regolarizzare la propria posizione contributiva,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more del riordino del settore delle concessioni demaniali marittime:

a) l'opportunità, considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, di prevedere una proroga di 25 anni alla scadenza dei termini di durata delle concessioni dei beni demaniali siti nei luoghi colpiti dagli eventi atmosferici richiamati in premessa;

b) l'opportunità di autorizzare i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, che utilizzano manufatti amovibili, a mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, per eliminare inutili costi di montaggio e smontaggio degli stessi e incentivare la destagionalizzazione delle attività balneari;

c) l'opportunità di adottare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, con versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 20 per cento delle somme richieste ovvero con un pagamento rateizzato, come specificato in premessa.

G/886/24/6
MONTANI, SAVIANE, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame della proposta di Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

l'applicazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime disposti dall'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cd canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori del settore che, trovandosi nell'impossibilità di corrispondere somme ingenti, ricorrono a un esteso contenzioso;

a ciò si aggiunge l'incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni;

la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino, nelle cui more sarebbe opportuno adottare misure idonee ad evitare conseguenze devastanti per le imprese del settore e a ridurre il più possibile il contenzioso pendente. Per far questo si dovrebbe individuare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 ottobre 2018 e aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. 1n particolare, il soggetto interessato o il destinatario della richiesta di pagamento potrebbe inoltrare giusta domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio con contestuale versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 20 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; ovvero con un pagamento rateizzato, secondo un piano approvato dall'ente gestore, di un importo pari al 60 per cento delle somme (dovute) richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo. Il calcolo della percentuale di detti pagamenti potrebbe essere effettuato sul totale del canone richiesto dall'amministrazione con il provvedimento impugnato oppure oggetto di accertamento davanti all'autorità giudiziaria. La liquidazione degli importi così calcolati avrebbe ad ogni effetto valore di rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La domanda di definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 ottobre 2018 dovrebbe essere presentata entro il 28 febbraio 2019, precisando la modalità di pagamento scelta, e la procedura dovrebbe perfezionarsi con il versamento dell'intero importo dei canoni entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; ovvero, in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine dovrebbe essere versata la prima rata, con la sospensione della procedura sino al completo versamento delle ulteriori rate. li mancato

pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporterebbe la decadenza dal beneficio. Da ultimo, qualora le amministrazioni competenti non emettessero un provvedimento di diniego espresso a fronte dell'istanza presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la richiesta del concessionario si intenderebbe accolta per silenzio assenso. La presentazione della domanda di definizione sospenderebbe, pertanto, gli eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi derivanti dal mancato versamento del canone, che andrebbero ad estinguersi definitivamente con il pagamento delle somme ricalcolate,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di adottare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, con le modalità e i tempi illustrati in premessa.

G/886/26/6 (*già* em. 20.0.43 testo 2)

PEROSINO, DE BERTOLDI, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 886: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,

premesso che:

L'Italia è uno dei maggiori consumatori europei di prodotti selvatici non legnosi del bosco, utilizzati sia freschi che conservati;

la produzione di tali materie prime selvatiche è limitata dal sistema burocratico-fiscale che autorizza e traccia la commercializzazione di piccole quantità acquistate dalle aziende di commercializzazione e trasformazione. Infatti il settore si basa su numerosi raccoglitori occasionali che nel tempo libero raccolgono prodotti selvatici non legnosi, sia per autoconsumo che per la vendita utile a sostenere/integrare il reddito familiare;

non a caso, sebbene il costo di raccolta di numerose specie sia simile o più basso che in altri Paesi competitori dell'Italia, il sistema fiscale e burocratico rende svantaggioso acquistare localmente la materia prima selvatica;

un esempio arriva dal settore tartufi, ove l'entrata in vigore della legge n. 122 del 7 luglio 2016 (articolo 29), ha ulteriormente inibito la fornitura di tartufi spontanei, quindi non coltivati, da parte dei «Piccoli raccoglitori occasionali», riducendo di circa il 65 per cento l'approvvigionamento di prodotto nazionale, con una perdita complessiva del 60 per cento di quote

di mercato europeo (30 per cento negli ultimi due anni). Stesso problema si è verificato anche in altre filiere come quella del fungo selvatico, delle piante officinali spontanee e dei frutti di bosco selvatici, nelle quali si applica la medesima normativa fiscale ai fini dell'acquisizione della materia prima selvatica raccolta dai «Piccoli raccoglitori occasionali»;

è quindi urgente ripristinare queste filiere nazionali, modificando strutturalmente l'intera fiscalità legata alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi del bosco, rendendo omogena la tassazione delle attività di raccolta spontanea e coltivazione della medesima specie vegetale o fungina epigea ed ipogea che può essere generata attraverso la raccolta autorizzata o attraverso l'applicazione di metodi agronomici;

l'intento è di far emergere il mercato informale dei prodotti selvatici, che contribuisce spesso in modo consistente al reddito familiare delle popolazioni delle aree interne del Paese. In aggiunta, legando la tracciabilità fiscale alla tracciabilità alimentare dei prodotti selvatici, anche le aziende di commercializzazione e trasformazione di tali prodotti, avrebbero la possibilità di valorizzare tali beni in modo formale spingendo all'emersione l'intero settore. Basti pensare al tartufo, per capire il valore economico e d'immagine che il nostro Paese riceve da questi prodotti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in uno dei pRossimi provvedimenti utili, le modifiche richieste con l'emendamento 20.0.43 ossia di rendere omogena la tassazione delle attività di raccolta spontanea e coltivazione della medesima specie vegetale o fungina epigea ed ipogea che può essere generata attraverso la raccolta autorizzata o attraverso l'applicazione di metodi agronomici.

G/886/27/6 (*già* em. 3.44)

De Bertoldi, La Pietra

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

l'articolo 3, nell'ambito delle disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscos-

sione, con salvezza di quanto previsto dall'articolo 5, per le risorse proprie comunitarie, stabilendo una serie di misure e di procedure volte al perfezionamento dei debiti;

considerato che il calcolo relativo al regime del prelievo supplementare finanziario, previsto nell'ambito della politica agraria comunitaria, per le quote latte, sul quale la Commissione europea ha erogato una multa al nostro Paese, a causa della sovrapproduzione, risulta errato, in quanto il numero dei bovini da latte presenti sul territorio nazionale, non sono sufficienti per produrre la quantità di latte stabilita,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, la sospensione dei pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per le annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati, fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti.

G/886/28/6 (*già* em. 19.0.3)

D'Alfonso, Misiani, Bonifazi, Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che,

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, emanato in base all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha introdotto una nuova definizione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'ISEE, che ha ricompreso anche prestazioni esenti da imposizione fiscale riconosciute a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia;

contro questa disposizione è stato presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che nel febbraio del 2015 ha dichiarato parzialmente illegittimo il regolamento, annullando l'articolo 4, comma 2, lettera *f)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nella parte in cui ha incluso, tra i dati da considerare ai fini ISEE, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da soggetti portatori di disabilità;

alla pronuncia del Tribunale amministrativo regionale è seguito l'appello della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e dell'economia e finanze, sul quale si è definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, confermando quanto stabilito in primo grado e ribadendo alcuni principi di assoluta rilevanza. Quanto all'inclusione tra i trattamenti fiscalmente esenti di quelli aventi natura indennitaria, i giudici amministrativi ricordano che l'ordinamento pone tali prestazioni a compensazione di una oggettiva si-

tuazione di svantaggio, anche economica, che ricade sul disabile e sulla sua famiglia. lncluderli in una qualunque nozione di reddito si pone in netto contrasto con la loro natura. Se di indennità o di risarcimento si tratta, né l'una né l'altro possono essere considerati come reddito in quanto ne difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione di uno o più fattori produttivi. Secondo i giudici, tali prestazioni non sono finalizzate alla remunerazione né all'accumulo di patrimonio personale, ma alla compensazione di una minore capacità di reddito e a ristabilire una parità tra disabile e non disabile;

in via transitoria l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 26 marzo 2016, n. 42, come convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha introdotto una nuova modalità di calcolo dell'indicatore relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, in attesa che vengano adottate le opportune modifiche al regolamento vigente volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, che ad oggi non sono state ancora emanate. A legislazione vigente restano penalizzati i nuclei familiari che percepiscono una rendita INAIL ai superstiti, in quanto il trattamento non è percepito in funzione della propria condizione di disabilità e non può quindi beneficiare dell'esclusione operata dal Consiglio di Stato. Attualmente si tratta di circa 116.000 rendite gestite dall'istituto;

le rendite ai superstiti, quindi, pur non essendo soggette a tassazione IRPEF, devono essere dichiarate nel reddito rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE, a grave danno delle famiglie che hanno perso un proprio congiunto e devono trovarsi a fronteggiare situazioni spesso delicate anche dal punto di vista economico. L'assunzione delle rendite e delle indennità risarcitorie nell'ambito della determinazione dell'ISEE potrebbe essere ostativa all'ottenimento delle prestazioni sociali e assistenziali e ne pregiudicherebbe la funzione precipua attribuita dall'ordinamento giuridico;

ai sensi dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, la rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante e in quanto tale non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario;

tutto ciò premesso, impegna il Governo

a dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 19.0.3, predisponendo le norme necessarie ad escludere dal reddito rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE, come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016, le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita lnail erogate ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e vittime di malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

25.0.6 (testo 2)
MONTANI, SAVIANE, ROMEO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza)

Al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 le parole: "accantonata per l'anno 2017" sono sostituite con: "accantonata per gli anni 2017 e 2018" e dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale per il 2017" sono aggiunte "e per il 2018".

Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

25.0.39 (testo 3)
CATALFO, PUGLIA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è concesso per 12 mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22.11.2017 al 31.12.2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1º agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

€ 4,00